

Comune di Fregona

Provincia di TREVISO

Regolamento per la disciplina dello svolgimento, da parte di singoli cittadini, di attività di volontariato in collaborazione con i servizi del Comune di FREGONA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

Art. 4 – ELENCO DEI VOLONTARI

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DI MEZZI, STRUMENTI ED ALTRE DOTAZIONI

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE

Art. 8 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Art. 9 – RINUNCIA E REVOCA

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività prestata da singoli cittadini che, in forma volontaria, spontanea e gratuita, intendano collaborare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Fregona.

2. Il Comune di Fregona riconosce, promuove e valorizza l'attività di volontariato svolta nel territorio a tutti i livelli e favorisce l'apporto di iniziative finalizzate alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale in ambito assistenziale, culturale, ambientale e civile.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Il Volontario è la persona fisica che, per libera scelta, svolga attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del Volontario deve essere libera, informata, consapevole e non determinata da uno stato di bisogno. Essa è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, sia di tipo autonomo che subordinato.

3. L'apporto del Volontario ha carattere occasionale ed accessorio non dovendo essere garantita continuità della prestazione, se non nell'ambito dello svolgimento del progetto individuale assegnato.

Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Gli ambiti di intervento, ritenuti utili alla collettività per l'instaurazione di una collaborazione volontaria dei singoli cittadini, sono individuati nei seguenti settori di attività:

- a) supporto nelle attività socio-assistenziali a favore di soggetti anziani, minori e diversamente abili in condizione di fragilità e/o disagio,
- b) sorveglianza ed assistenza nei pressi dei plessi della scuola (Primaria e Secondaria di I grado) negli orari di ingresso ed uscita degli alunni e studenti;
- c) sorveglianza, custodia, pulizia e piccole manutenzioni di aree verdi pubbliche e di edifici comunali ovvero nella disponibilità comunale;
- d) supporto nella organizzazione e svolgimento di attività ricreativa a favore di soggetti anziani, minori e diversamente abili;
- e) supporto nella realizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali organizzati dall'ente.

Art. 4 – ELENCO DEI VOLONTARI

1. E' istituito, presso l'ufficio Lavori Pubblici, l'Elenco comunale dei Volontari al quale possono essere iscritti tutti i singoli cittadini che intendano prestare la propria opera di

volontariato gratuita per le attività di interesse generale negli ambiti di cui al precedente art. 3.

2. L'Elenco comunale dei Volontari è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Servizi Sociali
- b) Ambiente e patrimonio pubblico
- c) Turismo, Cultura e Sport.

1. E' ammessa l'iscrizione del singolo Volontario anche in più di una sezione dell'Elenco.

2. L'iscrizione all'Elenco è subordinata alla presentazione di idonea istanza – resa disponibile su modulistica predisposta dall'ente - ed al possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) iscrizione anagrafica nel Comune di Fregona;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) regolare titolo di soggiorno (per stranieri);
- d) idoneità psico-fisica, attestata da certificazione medica, per lo svolgimento dell'attività indicata;
- e) assenza di condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare e contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

1. Il Comune di Fregona, per particolari e specifiche attività, può richiedere il possesso di eventuali ulteriori requisiti al fine di garantire al Volontario l'assegnazione di attività compatibili con le competenze, le attitudini e le predisposizioni individuali.

2. L'Elenco comunale dei Volontari non costituisce una graduatoria ed i soggetti resisi disponibili sono in esso collocati, in ordine alfabetico, nella corrispondente sezione di interesse espressa nella domanda. L'Elenco è aggiornato almeno due volte l'anno, sulla base delle domande pervenute nell'arco del semestre antecedente.

3. L'iscrizione all'Elenco non ha scadenza e la cancellazione da esso avviene nelle ipotesi di cui al successivo art. 9 ("Rinuncia e revoca").

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Il Volontario svolge l'attività assegnata dall'ente in relazione allo specifico progetto di intervento.

2. Il servizio comunale interessato provvederà a:

- a) accertare che il Volontario sia in possesso delle necessarie competenze o idoneità psico-fisiche per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate;

- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i Volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
- c) verificare i risultati delle attività svolte, ai sensi del presente Regolamento.

3. I servizi interessati predispongono il programma operativo per la realizzazione delle attività assegnate ai Volontari. L'organizzazione delle attività che prevedono l'impiego dei volontari viene programmata in relazione alle esigenze dell'ente e alla disponibilità dei Volontari.

4. Il servizio interessato avrà cura di dotare i Volontari dei dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo, nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i Volontari riconoscibili da parte dei terzi.

5. Il servizio interessato, inoltre, provvederà a fornire ai Volontari informazioni su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

6. I Volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il servizio interessato ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DI MEZZI, STRUMENTI ED ALTRE DOTAZIONI

1. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento da parte del Volontario di alcune attività possono essere messe a disposizione dall'ente. In tali ipotesi, i Volontari sono custodi delle dotazioni loro affidate per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. I beni devono essere riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

2. Nel caso l'attività assegnata richiedesse particolari competenze, l'ente potrà fornire occasioni di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i Volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla stipula, a favore dei Volontari, di apposita assicurazione contro gli infortuni e per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possano a questi derivare durante lo svolgimento delle attività assegnate, nonché per danni derivanti a cose o terzi in esecuzione o derivanti dalle attività svolte.

2. Allo stesso modo, l'ente provvede alla copertura assicurativa, ove necessario, dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni tecniche eventualmente rese disponibili ai Volontari, sia per gli eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi o cose, sia per gli eventuali danni da questi subiti nell'esercizio delle attività assegnate.

3. L'attività del Volontario non può essere in alcun modo retribuita ed è vietata l'erogazione a suo favore, di compensi in denaro per l'esercizio dell'attività assegnata.

4. Non è ammesso alcun rimborso per eventuali spese sostenute dal Volontario nell'esercizio dell'attività assegnata.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. I Volontari si impegnano a:

- a) svolgere le attività assegnate, esclusivamente ai fini della partecipazione attiva e solidale alla vita della comunità, in forma gratuita e priva dei caratteri della prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) operare nell'ambito dei programmi individuati dall'Amministrazione Comunale, in forma coordinata con gli altri Volontari e sotto la supervisione del personale dei Servizi comunali interessati, assicurando adeguata continuità dell'intervento nel periodo di tempo stabilito;
- c) operare nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e degli altri Volontari;
- d) operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- e) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia, prudenza, senso di responsabilità, impegno, lealtà e spirito di servizio, conformemente all'interesse pubblico e in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
- f) rispettare le norme del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici coordinato con il CCNL del 21.05.2018 e recepito con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21.02.2019.

2. I Volontari sono tenuti al rispetto della normativa in materia di segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti uffici comunali o ad Autorità Pubbliche. I Volontari sono, inoltre, tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e GDPR)

Art. 9 – RINUNCIA E REVOCA

1. La cancellazione dei Volontari dall'Elenco viene disposta d'ufficio nelle seguenti ipotesi:

- a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- b) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte dell'ufficio utilizzatore;
- c) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali era stata dichiarata disponibilità;
- d) richiesta scritta del Volontario comunicata all'ufficio competente.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.